



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DA DIP ORTO NEL BACINO TURISTICO DI ANDORA

### INDICE

<b>CAPO I - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE BANCHINE E PONTILI .....	
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERNE ALL'AREA PORTUALE .....	
<b>CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI AI SERVIZI PORTUALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 3 - GESTORE PORTO .....	
ART. 4 - SERVIZI PORTUALI .....	
ART. 5 - MARINA RESORT .....	
<b>CAPO III - ACCESSO ALL'AREA PORTUALE.....</b>	<b>5</b>
ART. 6 - ACCESSO PEDONALE .....	
ART. 7 - ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI .....	
ART. 8 - ACCESSO AI PONTILI .....	
<b>CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI.....</b>	<b>7</b>
ART. 9 - TIPOLOGIA ORMEGGI .....	
ART. 10 - CATEGORIA DELLE UNITÀ DA DIPORTO .....	
ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI .....	
ART. 12 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI PER FINALITÀ COMMERCIALI.....	
ART. 13 - OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO.....	
ART. 14 - ULTERIORE UTILIZZO DELLE BANCHINE.....	
ART. 15 - TARIFFE PER ORMEGGI .....	
ART. 16 - TARIFFE DI ISTRUTTORIA.....	
ART. 17 - TARIFFE PER ATTIVITÀ E SERVIZI .....	
ART. 18 - VENDITA DELLE IMBARCAZIONI .....	
ART. 19 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO AD UNITÀ DA PESCA PROFESSIONISTI .....	
ART. 20 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO TEMPORANEI AD OPERATORI PORTUALI .....	
ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO .....	
ART. 22 - NUMERAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO.....	
ART. 23 - POSTI IN SECCA PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO.....	
ART. 24 - SOSTA DELLE MOTO D'ACQUA .....	
ART. 25 - NORME DI COMPORTAMENTO E SERVIZIO ASSISTENZA IN PORTO.....	
<b>CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE ED AL TRAFFICO MARITTIMO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE 21</b>	
ART. 26 - LIMITI DI VELOCITÀ.....	
ART. 27 - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.....	
ART. 28 - ORMEGGI.....	

E

ART. 29 – SMALTIMENTO RIFIUTI E NORME ANTINQUINAMENTO .....	
ART. 30 – DIVIETI.....	
<b><u>CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO PORTUALE .....</u></b>	<b>24</b>
ART. 31 - LAVORI SU UNITÀ.....	
ART. 32 – RESPONSABILITÀ.....	
<b><u>CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SCALO DI VARO E ALAGGIO.....</u></b>	<b>24</b>
ART. 33 – MODALITÀ E LIMITI DI USO DELLO SCIVOLO.....	
<b><u>CAPO VIII - DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI PER LA RICARICA DEI VEICOLI E APPARECCHI ELETTRICI.....</u></b>	<b>25</b>
ART. 34 - TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI .....	
ART. 35 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI.....	
<b><u>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI .....</u></b>	<b>25</b>
ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	
ART. 37 – CONTROVERSIE.....	
ART. 38 – RAPPORTI TRA REGOLAMENTO E CONTRATTI.....	

## CAPO I –

### INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI

#### ART. 1 – INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE BANCHINE E PONTILI

**Ambito portuale:** quello compreso fra i moli foranei a sud, a est, a ovest e a nord sino al limite con il parcheggio comunale, a sua volta adiacente alla passeggiata della Via Aurelia.

**Testata:** area ricavata in testata alla diga foranea lato sud perpendicolarmente alla banchina n. 11 lato sud ed ha una lunghezza di circa 25 metri. È permesso l'ormeggio solo per le unità interessate ad operazioni di rifornimento carburante secondo il disposto dell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga. (punto 1 della planimetria colorata in blu )

**Banchina 11 lato sud:** è ricavata sulla parte interna della diga foranea a partire dalla testata per una lunghezza di 261 metri (punto 2 della planimetria colorata in rosso):

- a) nei primi 10 metri, a partire dalla testata, è vietato l'ormeggio trattandosi di zona destinata al rifornimento di carburante;
- b) i successivi 233 metri sono destinati, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale;
- c) i restanti 18 metri sono destinati esclusivamente all'accosto delle unità che effettuano operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù.

**Banchina 11 lato ovest:** è ricavata sul lato interno della diga foranea per una lunghezza di 178 metri (punto 3 della planimetria colorata in giallo):

- a) i primi 18 metri, a partire dall'angolo con la banchina n° 11 lato sud sono destinati esclusivamente all'accosto delle unità che effettuano operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù;
- b) i successivi 153 metri sono destinati, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale;
- c) i restanti 7 metri sono destinati all'ormeggio dei mezzi dell'Azienda Multiservizi Andora SRL (che in appresso sarà denominata solamente A.M.A. ).

**Banchina 12 lato nord:** è il tratto compreso tra la banchina 11 lato ovest ed il molo di sottoflutto

a est e corre parallela alla Via Aurelia per una lunghezza di 335 metri (punto 4 della planimetria colorata in verde):

a) ai primi 125 metri della banchina nord sono radicati i pontili nn. 10, 9 e 8 di lunghezza rispettivamente di 135 metri, 144 metri e 153 metri, destinati all'ormeggio di unità assegnatarie ed in transito in base al piano degli ormeggi in vigore.

b) i restanti 215 metri sono destinati all'ormeggio ed al transito delle unità da diporto e all'ormeggio delle unità da pesca, in base al piano degli ormeggi in vigore.

c) all'interno dei sopraccitati 215 metri è radicato il vecchio molo di sottoflutto meglio specificato al punto successivo.

**Ex molo di sottoflutto:** ha una lunghezza di 161 metri. Vi sono radicati (punto 5 della planimetria colorata in fuxia):

a) sul lato di ponente i seguenti pontili destinati all'ormeggio di unità assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore.

pontile n. 3 lunghezza metri 84;

pontile n. 4 lunghezza metri 78;

pontile n. 5 lunghezza metri 72;

pontile n. 6 lunghezza metri 60;

pontile n. 7 lunghezza metri 48.

b) sul lato di levante il pontile 13 che corre parallelo al ex-sottoflutto con un pontile galleggiante di metri 145 destinato, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie .

**Banchina 12 est:** è ricavata nel nuovo molo di sottoflutto in corrispondenza della parte dentata composta da un martello e dai pontili 21 –22 e 23 (punto 6 della planimetria colorata in viola):

a) i pontili 21, 22, 23 rispettivamente di metri 55, 55, 35, sono destinati sia all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale che in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore, compreso n° 3 posti di ormeggio destinati al transito di moto d'acqua;

b) il lato nord del martello è destinato all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore.

c) il lato ovest del martello è destinato all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore ed eventuali attività di noleggio appositamente regolamentate dal Comune di Andora;

d) il lato sud del martello è destinato all'ormeggio di unità da traffico secondo il piano degli ormeggi in vigore.

All'interno delle aree portuali sopra indicate potranno essere individuati ulteriori spazi dedicati all'ormeggio di unità da diporto destinate al noleggio o alla locazione, secondo quanto previsto dal piano degli ormeggi in vigore.

## ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERNE ALL'AREA PORTUALE

- **Area di varo e alaggio:** è un'area recintata destinata alle operazioni di alaggio e varo e attività connesse, affidata dal Comune a terzi mediante contratto di servizi ed in regime di art. 45 bis del C.N. e si trova all'intersezione tra la banchina 11 lato sud e la stessa banchina 11 lato ovest (punto 7 della planimetria colorata in fuxia tratteggiato).

- **Area hobbistica** per allestimento piccoli natanti: ubicata nel lato ovest della banchina 11 adiacente alla diga foranea, (punto 8 della planimetria colorata in verde tratteggiato).
- **Area per la sosta in secca di piccoli natanti su carrelli destinati al noleggio/locazione**, presso la zona posta a Sud delle cale lungo la banchina 11 Ovest (m.23,90 x 12).
- **Scivolo di alaggio e varo** per piccole derive e natanti: ubicato alla base della zona di transito banchina 12 lato est (punto 9 della planimetria colorata in arancione tratteggiato).
- **Area cosiddetta ex cantiere**: ubicata nell'area a terra a nord del ex molo di sottoflutto ed utilizzata per deposito e rimessaggio temporaneo e quanto altro necessario per la corretta gestione dell'area portuale (punto 10 della planimetria colorata in azzurro).
- **Zona Belvedere**: ubicata a levante della banchina 11 lato sud utilizzata come area panoramica (punto 11 della planimetria colorata in giallo tratteggiato).
- **Zona pescatori**: è comprensiva delle 3 sotto elencate aree portuali:
  - 1) area box: situata lato nord a confine del porto con l'area del parcheggio esterno allo stesso, (punto 12 della planimetria colorata in rosa)
  - 2) area vendita: situata all'interno del piazzale di fronte all'area box (punto 13 della planimetria colorata in marrone)
  - 3) area deposito reti: situata sulla banchina 12 lato nord dietro ai posti barca agli stessi assegnati delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (punto 14 della planimetria colorata in arancione).

## CAPO II –

### GESTORE DEL PORTO, SERVIZI PORTUALI E STRUMENTALI

#### ART. 3 – GESTORE PORTO

1. Il Comune di Andora è titolare della concessione demaniale marittima rep. n° 3158 del 24/10/2013 per la costruzione e gestione del porto di Andora e ha affidato la gestione dell'area portuale all'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. (di seguito "A.M.A."), società a totale partecipazione del Comune stesso, secondo i dettami dell'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel contratto di servizio.

2. A.M.A. provvede alla gestione del porto di Andora e delle attività strumentali affidandone la direzione, e i connessi poteri e funzioni, a un Direttore.

3. L'area portuale rimane sempre soggetta alle vigenti norme di Polizia del demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della Navigazione, relativo regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti rilevanti dello Stato in vigore.

#### ART. 4 – SERVIZI PORTUALI

1. Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti per legge all'Autorità Marittima, il

Comune di Andora attraverso l'A.M.A. fornirà nell'ambito del bacino portuale di Andora i seguenti servizi che saranno svolti a cura e a responsabilità esclusiva della stessa A.M.A.:

- a) assistenza, su richiesta, alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, nonché predisposizione delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;
- b) raccolta dei rifiuti di bordo posizionati dagli utenti nei punti di raccolta; a tale scopo nelle banchine dovranno essere collocati appositi contenitori;
- c) pulizia delle banchine e degli specchi acquei;
- d) guardianaggio tecnico delle unità ai fini della sicurezza portuale;
- e) rifornimento idrico;
- f) fornitura di energia elettrica e illuminazione delle banchine;
- g) predisposizione e manutenzione di servizi di primo intervento antincendio;
- h) cura di servizi igienici accessibili ed utilizzabili dagli utenti;
- i) servizio diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse dall'Autorità Marittima;
- j) ricovero di unità nell'area hobbistica per piccoli interventi di manutenzione;
- k) noleggio biciclette;
- l) solarium;
- m) ricarica veicoli elettrici.

## ART. 5 – MARINA RESORT

1. Il Porto Turistico del Comune di Andora è struttura ricettiva “Marina Resort” 4 stelle dotata di servizi di pernottamento e complementari, in linea con le previsioni della L.R. n. 32/2014, come da Decreto dirigenziale regionale del 16.04.2021 n. 2262.

2. La struttura “Marina Resort” è gestita da A.M.A. la quale espone, ai sensi dell'art. 13 della D.G.R. n. 407/2016, presso i propri Uffici in modo ben visibile:

- a) la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
- b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche possedute dalla struttura ricettiva vidimate dall'Ente competente all'atto della classificazione;
- c) la tabella dei prezzi vidimata dall'Ente competente;
- d) i costi dei servizi straordinari di cui all'art. 16, comma 8, della D.G.R. n. 407/2016.

3. I posti barca della “Marina Resort”, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della D.G.R. n. 407/2016, possono essere:

- a) di transito, i quali vengono utilizzati esclusivamente per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto per l'intero periodo di apertura;
- b) temporanei, i quali vengono utilizzati ordinariamente per lo stazionamento delle imbarcazioni nell'ambito di contratti di ormeggio, e utilizzati temporaneamente per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto nei periodi dell'anno nei quali non sono utilizzati per la funzione ordinaria.

### CAPO III –

## ACCESSO ALL'AREA PORTUALE

## ART. 6 – ACCESSO PEDONALE

1. Gli appositi percorsi pedonali del porto e le banchine aperte all'uso pubblico, ove presenti, sono di libero accesso, ferma l'osservanza della vigenti ordinanze, nonché delle ulteriori rilevanti norme di legge o regolamentari, sulla circolazione nell'ambito portuale, incluse quelle dell'Autorità Marittima e di A.M.A.

## Art. 7 – ACCESSO E SOSTA DI VEICOLI

1. L'ingresso dei veicoli nell'area portuale è regolato con un sistema di controllo a sbarre gestito da A.M.A.

2. L'ingresso e il parcheggio dei veicoli nell'area portuale sono riservati agli utenti debitamente autorizzati, mediante il rilascio di un apposito pass.

3. Il parcheggio è permesso, alle vetture autorizzate, a norma del comma 2 esclusivamente negli stalli all'uopo destinati, individuati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale. Il parcheggio non è custodito e A.M.A. non risponderà in alcun modo di eventuale danni, furti, incendi o sinistri in genere.

4. È fatto divieto tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo.

5. È consentito l'ingresso e la sosta in porto ai mezzi e al personale delle Forze Armate e di Polizia, della Autorità Marittima, o a pubblici funzionari, che ne abbiano necessità in ragione del servizio istituzionale svolto.

6. Resta fermo l'obbligo di osservanza delle vigenti ordinanze, e delle ulteriori rilevanti norme di legge o regolamentari volte a regolare la circolazione e la sosta veicolare nell'ambito portuale.

## Art. 8 – ACCESSO AI PONTILI

1. L'accesso ai pontili portuali è riservato: a) ai proprietari, agli equipaggi e agli ospiti delle unità ormeggiate; b) al personale dipendente o fiduciario di A.M.A.; c) al personale autorizzato da A.M.A. ad accedere a bordo per ragioni di servizio; d) alle altre persone espressamente autorizzate da A.M.A.

2. È vietato l'accesso ai pontili, per qualsiasi motivo, a ogni tipo di autoveicolo, ai motocicli o biciclette di ogni genere (inclusi monopattini e simili), fatta eccezione esclusivamente per i mezzi impiegati da personale autorizzato. Restano salve le apposite aree, ove esistenti, alle quali l'accesso alle biciclette è consentito.

3. Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che non possano essere trasportati a mano, può essere effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente gli appositi strumenti forniti da A.M.A.

4. È sempre consentito l'accesso ai pontili ai mezzi e personale delle Forze Armate e di Polizia o pubblici funzionari che abbiano necessità di accedere in ragione del servizio istituzionale svolto. Potranno, inoltre, essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima e/o di Forze Armate

o di Polizia degli appositi posti per l'ormeggio delle rispettive unità, comprese le moto d'acqua.

5. È data facoltà ad A.M.A. di limitare l'accesso del pubblico ai pontili anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

6. Nelle aree operative portuali, o nelle altre aree specificamente individuate, dovranno essere osservate altresì, oltre alle norme del codice della navigazione, le ordinanze e le norme emanate dalla competente Autorità Marittima.

## CAPO IV –

### DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

#### ART. 9 - TIPOLOGIA ORMEGGI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vengono individuate le seguenti tipologie di ormeggio:
  - a. ormeggi per unità assegnatarie (annuali);
  - b. ormeggi per unità in sosta temporanea (infra annuali);
  - c. ormeggi per unità in transito *ex art. 49-nonies* D. Lgs. n. 171/2005 (comprese moto d'acqua);
  - d. ormeggi per unità oggetto di locazione o noleggio commerciale;
  - e. ormeggi per unità di traffico;
  - f. ormeggi per Autorità marittima o altre Autorità dello Stato;
  - g. ormeggi pesca professionale;
  - h. ormeggi per operatori del porto;
  - i. ormeggi destinati allo sbarco di eventuali feriti da bordo;
  - j. ormeggi per associazioni e/o enti che non perseguono attività a scopo di lucro.

#### ART. 10- CATEGORIA DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1. Ai fini del presente regolamento, per lunghezza delle unità è da intendersi la “lunghezza fuori tutto” risultante dalla Licenza di Navigazione ovvero la lunghezza massima, risultante da documenti ufficiali (rilasciati da Autorità Marittima o da organismi tecnici notificati, ai sensi del D. Lgs. N° 171 del 2005 e relativo regolamento di attuazione, all'accertamento della conformità e certificazione CE delle unità da diporto) e dal certificato di omologazione.

2. In base alla lunghezza delle unità, sono individuate le seguenti categorie:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. fino a 6 metri            | categoria A |
| 2. da metri 6.01 a metri 8   | categoria B |
| 3. da metri 8.01 a metri 11  | categoria C |
| 4. da metri 11.01 a metri 14 | categoria D |
| 5. oltre 14 metri            | categoria E |

3. In riferimento alle moto d'acqua le stesse sono da considerarsi appartenenti alla categoria A ed il loro posizionamento, che potrà avvenire in regime di transito o sosta temporanea, deve essere verificato nel piano degli ormeggi.



**3.** Le unità da diporto sono classificate nel seguente modo:

- unità assegnatarie: quelle con contratto annuale;
- unità in sosta temporanea: quelle che stazionano nel porto per un periodo di tempo inferiore a un anno;
- unità in transito: quelle di cui all'art. 49-*nonies* D. Lgs. n. 171/2005;
- unità di traffico: sono i natanti/imbarcazioni che entrano nel porto e vi rimangono per il tempo necessario per acconsentire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri e/o materiali.

## ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

**1.** L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle categorie delle unità, è disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate dagli interessati – personalmente, ovvero mediante delega con allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato, e su appositi modelli preventivamente predisposti dal gestore del porto – agli Uffici A.M.A., dietro versamento di Diritto di Istruttoria pratica “lista d’attesa generale”.

**2.** A.M.A. procederà ad apporre alle richieste ricevute data certa e numerazione cronologica di arrivo, riportandole in apposito registro suddiviso per singole categorie, con pagine siglate e numerate, in rigoroso ordine cronologico. Il nome, la società o i gruppi di nomi che compaiono congiuntamente nelle liste di attesa dovranno essere gli stessi dell'assegnazione, e dal momento dell'assegnazione dovranno essere sempre in possesso di almeno 12 carati dell'unità, pena la non assegnazione.

**3.** Ogni utente dovrà sottoscrivere al momento dell'assegnazione del posto barca, con A.M.A., il relativo contratto, allegando la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione della residenza;
- Polizza Assicurativa RC;
- foto dell'imbarcazione/natante;
- licenza di navigazione (se immatricolata);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante le caratteristiche del natante e la proprietà dello stesso, corredato da certificato di omologazione e certificato d'uso del motore;
- certificato di sicurezza (se previsto).

**4.** In assenza di contratto debitamente sottoscritto, l'A.M.A. non riterrà valida l'assegnazione e allontanerà coattivamente l'imbarcazione a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, non potranno essere imputati all'A.M.A. essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

**5.** Gli ormeggi assegnati hanno durata annuale: 01 gennaio - 31 dicembre.

**6.** I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo. Gli assegnatari che non desiderino confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta e debitamente firmata all'A.M.A., a mezzo raccomandata postale (o P.E.C.) oppure mediante consegna personale a mani presso l'Ufficio Porto entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce.

**7.** Le rinunce effettuate oltre il termine di cui al precedente comma 6, potranno essere accolte con riserva. In tal caso, A.M.A. avrà diritto di riassegnare il posto barca interessato ad altro utente, fermo restando per il rinunciante l'obbligo di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto fino al giorno antecedente la data di effettiva assegnazione di tale posto a nuovo utente, o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

**8.** Il pagamento del corrispettivo relativo ai posti di ormeggi annuali dovrà in massimo n. 3



rate entro e non oltre la data di scadenza fissa indicata nella relativa fattura.

**9.** In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto per l'ormeggio, che sia superiore a 15 giorni, A.M.A. potrà: (a) esercitare, con apposita comunicazione inviata all'interessato, il diritto di ritenzione dell'unità a norma dell'art. 2756 c.c., risolvere il contratto di ormeggio allocando a terra tale unità in appositi spazi dell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.), da essa appositamente individuate e riassegnando il posto barca ad altro soggetto, con addebito delle spese per la rimozione, il ricovero e la custodia all'utente moroso, ed esclusa in tale ipotesi qualsiasi responsabilità in capo alla medesima A.M.A. per eventuali danni eventualmente subiti dall'unità durante la rimozione o il ricovero o la custodia, in quanto imputabili alla mora dell'utente; (b) attivare tutti gli strumenti di legge e/o negoziali per il recupero coattivo del credito, inclusa, tra l'altro, l'esecuzione a norma degli artt. 2796 e 2797 c.c.

**10.** In ogni caso l'A.M.A. per questioni di sicurezza di ormeggio e della navigazione si riserva di non accettare unità che per ragioni di pescaggio, larghezza, lunghezza, etc., non siano compatibili con le strutture del Porto di Andora.

**11.** L'A.M.A. trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano degli ormeggi particolareggiato per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili in relazione alle categorie delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute, imprevedute necessità di carattere tecnico. Il posto barca assegnato, per esigenze tecniche ed organizzative potrà essere cambiato, previa comunicazione all'utente, che potrà eventualmente presentare richiesta di chiarimenti in merito. In ogni caso, qualora le proprie obiezioni non fossero recepite, sarà tenuto al rispetto di quanto previsto nel Piano degli ormeggi. Entro la suddetta data, l'A.M.A. trasmetterà il piano degli ormeggi al Comune di Andora, in qualità di concessionario, per l'approvazione del medesimo, previo parere della competente Autorità marittima.

**12.** Le richieste di assegnazione di ormeggio non accolte, dovranno essere inserite in apposite graduatorie denominate "liste di attesa generali" in relazione alle categorie delle unità: tali liste di attesa sono "aperte", nel senso che saranno inserite, in ordine cronologico, tutte le istanze di ormeggio presentate nel corso dell'anno. Coloro che sono compresi in tali "liste di attesa generali" dovranno dare conferma scritta, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno e versare un Diritto di Istruttoria pratica "lista d'attesa generale" all'A.M.A. nel periodo dal 01 al 31 gennaio di ogni anno, al fine di poter permanere nelle liste medesime.

**13.** Entro il 31 marzo di ogni anno, l'A.M.A. redige una lista di attesa aggiornata e resa pubblica mediante affissione all'apposito albo dell'ufficio del porto.

**14.** Qualora la lista di attesa della categoria cui appartiene il posto di ormeggio da assegnare sia deserta, lo stesso verrà assegnato alla prima unità della "lista di attesa prioritaria" di cui all'art. 13 comma 9 o, in assenza di richieste in quest'ultima lista riferite a tale categoria, all'unità in attesa nella categoria immediatamente inferiore per dimensione.

**15.** Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di uno o più posti di ormeggio, verrà redatto apposito verbale, di cui l'originale verrà conservato presso l'A.M.A.

**16.** A.M.A. comunica l'avvenuta assegnazione del posto al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale comunicazione non venga confermata l'accettazione del posto da parte dell'assegnatario mediante (i) il pagamento, in unica soluzione trattandosi di fattura di prima assegnazione, della tariffa corrispondente e (ii) la sottoscrizione del contratto di ormeggio, che decorrerà a far data dal giorno della predetta accettazione, egli verrà considerato rinunciatario e cancellato dalla corrispondente lista di attesa. Con il pagamento della relativa tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta altresì implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti

barca nel Porto di Andora contenute nel presente Regolamento, oltre che quelle contenute nel Contratto di erogazione dei servizi portuali.

**17.** Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di ormeggio, l'utente dovrà presentare, pena la decadenza immediata, apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione o, per le unità non iscritte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile che permetta la chiara individuazione dell'unità: lunghezza fuori tutto, larghezza, cantiere di costruzione, tipo, numero di matricola e colore dello scafo, nonché numero di matricola del motore, nome dell'unità) o copia della dichiarazione di costruzione.

**18.** Sulla base di tali documenti e dati, all'atto dell'effettiva occupazione, l'A.M.A. provvederà al calcolo dell'eventuale conguaglio (sull'effettiva metratura dell'unità) senza la corresponsione del quale, da effettuarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, si avrà l'immediata decadenza dell'assegnazione. Qualora i dati accertati dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione o comunque differenti dall'effettiva metratura dell'unità (lunghezza fuori tutto) la assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa dall'interessato, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità ai sensi della normativa vigente. In caso di mancata rimozione da parte dell'interessato, A.M.A. potrà provvedere ad allocare a terra l'unità, in appositi spazi dell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.), da essa appositamente individuate, assegnando il posto barca ad altro utente.

**19.** Ai fini di cui al comma precedente, A.M.A. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione, da parte dell'organo tecnico competente (R.I.N.A.), di qualsiasi misurazione delle unità.

**20.** L'assegnatario del posto barca autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della vigente normativa.

**21.** Tali dati potranno essere conservati, elaborati ed utilizzati unicamente nell'ambito del Ufficio Porto, ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per le previste finalità istituzionali.

**22.** È assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un valido contratto (dichiarazione di armatore, leasing o locazione), debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'imbarcazione per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio.

**23.** Il Comune di Andora si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di assegnare, uno o più posti barca ad Enti od Associazioni che non perseguono fini di lucro.

## **ART. 12 – ASSEGNAZIONI DEGLI ORMEGGI PER FINALITÀ COMMERCIALI DI NOLEGGIO O LOCAZIONE**

**1.** L'assegnazione del posto barca potrà avvenire, su apposita istanza e in base ai posti disponibili, anche a favore di imprese che abbiano quale oggetto sociale il noleggio o la locazione commerciale di unità da diporto, a condizione che siano state debitamente autorizzate all'esercizio di tale attività a norma di legge e secondo le vigenti disposizioni emanate dalla competente Autorità Marittima.

**2.** L'impresa di cui al comma 1 interessata dovrà, ai fini dell'assegnazione e sotto la sua piena

ed esclusiva responsabilità, allegare all'istanza la documentazione, in corso di validità, attestante:

- a) la comunicazione di inizio attività inviata alla competente Autorità Marittima e relativi allegati;
- b) i dati completi delle unità (massimo n. 3, della stessa categoria, per singolo posto assegnato) che, previa verifica di compatibilità con il piano degli ormeggi, potranno occupare lo spazio richiesto. La tariffa verrà calcolata, in tale caso, con riferimento all'unità di maggiori dimensioni.

**3.** Gli ormeggi stagionalmente disponibili dal piano degli ormeggi per le attività di noleggio o locazione commerciale saranno assegnati alle imprese interessate, a seguito di apposito bando tempestivamente pubblicato, e successiva approvazione della relativa graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di natura oggettiva: (a) tipologia del posto barca disponibile; (b) data di presentazione dell'istanza, con conseguente priorità per le istanze presentate, in relazione al posto barca disponibile, in data anteriore.

**4.** Potranno essere assegnati altresì, alle imprese interessate e presenti nella lista d'attesa generale di cui all'art. 11 (o in eventuali ulteriori liste che fossero appositamente create), ormeggi annuali per le attività di noleggio o locazione commerciale, in base alla tipologie dei posti disponibili e all'ordine cronologico delle richieste ricevute, fermo restando quanto previsto nei commi 1-2 e 5-6 del presente articolo.

**5.** L'attività di noleggio o locazione commerciale di unità da diporto nell'ambito del porto potrà avvenire esclusivamente da parte di imprese debitamente autorizzate ai sensi di legge all'esercizio di tale attività, e soltanto mediante l'unità o le unità espressamente autorizzate allo svolgimento della stessa.

**6.** È vietato l'esercizio in porto, anche indirettamente, di attività commerciale di noleggio o locazione di unità da diporto a imprese o soggetti non abilitati a tale attività e/o, ove abilitati, con unità diverse rispetto a quelle autorizzate.

**7.** Non costituisce uso commerciale il noleggio occasionale di cui all'art. 49-bis D. Lgs. n. 171/2005, a condizione che sia esercitato nel rispetto dei requisiti e delle limitazioni previste da tale disposizione normativa. Il titolare di posto barca che svolga nell'ambito portuale attività di noleggio occasionale con la propria unità da diporto è tenuto a farne dichiarazione all'Ufficio Porto, esibendo copia della documentazione comprovante la avvenuta comunicazione dell'esercizio di tale attività ai competenti uffici dell'Autorità Marittima e dell'Agenzia delle Entrate. La violazione del presente paragrafo può comportare la decadenza del posto barca.

## **ART. 13- OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO**

**1.** L'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato; parimenti è vietato lo scambio di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.

**2.** Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza, previa verifica di compatibilità con il Piano degli Ormeggi e previo pagamento di Tariffa di Istruttoria per rimborso spese pratica "di sostituzione imbarcazione /natante". Il richiedente, a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari all'A.M.A. per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro –comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

**3.** Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio l'Ufficio Porto comunicherà al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

**4.** In caso di autorizzazione al cambio unità, l'utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro 20 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

**5.** In caso di occupazione, anche provvisoria, del posto di ormeggio assegnato, con una imbarcazione/natante diversa da quella autorizzata, o in attesa di autorizzazione nel caso sia stata istruita una pratica di cambio barca, tale imbarcazione sarà considerata in transito a spese dell'assegnatario.

**6.** Nel caso in cui le dimensioni (larghezza/lunghezza) del natante/ o imbarcazione fossero diverse da quelle dell'unità precedente, e incompatibili con il Piano degli Ormezzi, l'A.M.A. potrà negare l'autorizzazione al cambio unità.

**7.** L'A.M.A. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione, da parte dell'organo tecnico competente (R.I.N.A.), di qualsiasi misurazione delle unità. se ritenute diverse da quelle dichiarate. Qualora l'imbarcazione risulti difforme da quella autorizzata, l'utente decadrà immediatamente dall'assegnazione del posto barca.

**8.** Ove la nuova unità non rientri nella stessa categoria della unità precedente o qualora il pescaggio risulti non compatibile con il posto di ormeggio assegnato per predetta nuova unità, la sostituzione potrà essere accordata dall'A.M.A. compatibilmente con le disponibilità di ormeggio della categoria richiesta (rinunce). A tal fine l'assegnatario potrà richiedere preventivamente, previo versamento di Tariffe di Istruttoria pratica "lista prioritaria", l'eventuale assegnazione di un posto di ormeggio per un'unità di categoria superiore o inferiore, presentando personalmente l'istanza all'A.M.A. che la inserirà in rigoroso ordine cronologico su apposito registro suddiviso per categorie. Le modalità ed i tempi per l'accoglimento eventuale di tali richieste coincideranno con la redazione del Piano annuale degli ormeggi.

**9.** Relativamente alle richieste di cambio di categoria è istituita un'apposita "lista d'attesa prioritaria" i cui iscritti hanno la precedenza nella eventuale assegnazione rispetto alle liste generali, limitatamente alle eventuali rinunce ricevute entro il 30 Novembre.

**10.** Ogni assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 3 (tre) giorni dovrà comunicare la durata dell'assenza all'A.M.A. affinché la stessa possa disporre del posto libero. L'assegnatario dovrà, inoltre indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà altresì comunicare con almeno 3 giorni d'anticipo la data del rientro.

**11.** L'A.M.A. potrà, in qualsiasi momento, disporre, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo (Licenza di Navigazione per le unità immatricolate, altri documenti ufficiali per i natanti) allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

**12.** Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa. Ove l'utente non vi provveda, l'A.M.A. ricorrerà alla rimozione d'ufficio dell'unità – allocandola a terra, in appositi spazi dell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.) – con addebito all'utente dei rischi e delle spese, ivi comprese quelle di ricovero e custodia, e con diritto altresì della stessa A.M.A., ai fini del recupero di tali spese e degli eventuali canoni ancora dovuti, di ritenere l'unità a norma dell'art. 2756 c.c. e di attivare tutti gli strumenti di legge e/o negoziali per il recupero coattivo del credito, compresa l'esecuzione a norma degli artt. 2796 e 2797 c.c.

## ART. 14 – ULTERIORE UTILIZZO DELLE BANCHINE

1. In presenza di eventuali, contingenti esigenze connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità da traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze, di polizia e sicurezza portuale l'Ente gestore, è tenuto, dietro richiesta anche verbale dell'Autorità Marittima, a rendere immediatamente disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

2. Il Comune di Andora si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di assegnare temporaneamente, aree per manifestazioni ed eventi.

## ART. 15 – TARIFFE PER ORMEGGI

1. Le tariffe saranno differenziate secondo le seguenti tipologie:

1. Non residenti;
2. Residenti;
3. Transito;
4. Moto d'acqua su piattaforma;
5. Transito per manifestazioni organizzate da operatori portuali;
6. Temporanei per operatori portuali;
7. Unità da pesca professionisti;
8. Tariffa di noleggio/locazione nautica.

2. Le tariffe dei servizi portuali relativi ai posti di ormeggio annuali sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di giunta.

3. Le tariffe dei servizi portuali di transito (punti 3. e 4. del presente art. 15 comma 1) di alta, media e bassa stagione sono determinate annualmente dal Comune di Andora, con deliberazione di Giunta.

4. La tariffa residenti viene applicata all'assegnatario di posto barca (persona fisica) che risulti residente nel Comune di Andora al momento dell'emissione della fattura.

5. Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci, per quanto riguarda le unità, per il godimento dalla tariffa scontata residenti, risolverà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente, salvo il diritto a ottenere il risarcimento del danno.

6. È fatto obbligo all'utente che intende godere della tariffa scontata residenti la trasmissione della documentazione comprovante la residenza, entro la fine del mese di febbraio dell'anno contrattuale.

7. L'Autorità marittima è esente al pagamento di qualsiasi tipo di tariffa.

## ART. 16–TARIFFE DI ISTRUTTORIA

1. Si considerano le seguenti tariffe di istruttoria delle relative pratiche eseguite direttamente dall'A.M.A.:

1. Tariffa di Istruttoria pratica lista d'attesa generale;
2. Tariffa di Istruttoria pratica lista d'attesa prioritaria;
3. Tariffa di Istruttoria pratica sostituzione imbarcazione/natante;
4. Tariffa di Istruttoria pratica subingresso parziale;

5. Tariffa di Istruttoria pratica volturazione assegnatario.

2. Le sopraelencate tariffe di Istruttoria sono applicate dall' 01/01/2011.

3. In riferimento alle tariffe di Istruttoria per subingresso e volturazione le stesse non verranno applicate alle pratiche in corso prima dell' 01/01/2011 salvo specifica richiesta da parte dell'utente.

4. Le tariffe di Istruttoria sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di Giunta.

## ART. 17-TARIFFE PER ATTIVITÀ E SERVIZI

1. Si considerano le seguenti tariffe di attività e servizi prestati dall'A.M.A. su richiesta scritta dell'assegnatario del posto barca:

1. Tariffe per servizi sosta in secca
2. Tariffe per servizi di assistenza al traino
3. Tariffe per uso scivolo
4. Tariffe per servizio intervento subacqueo:
  - a. Cima nell'elica
  - b. 2° ormeggio
  - c. Recupero oggetti
  - d. Controllo subacqueo
  - e. Intervento straordinario in emergenza (da quantificare a consuntivo)
5. Tariffe per servizio lavanderia (gettone lavanderia)
6. Tariffe scheda magnetica per accesso porto e bagni
7. Tariffe di cauzione per scheda magnetica transiti
8. Tariffe per noleggio bicicletta/ mezzi elettrici
9. Tariffe per solarium
10. Tariffe per servizi sosta in secca per noleggio/locazione conto terzi per il periodo 15/6-15/9, non frazionabili
11. Tariffe servizi aggiuntivi (es. macchina del ghiaccio/ricarica veicoli elettrici).

2. Le tariffe di attività e servizi di cui al presente articolo sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di Giunta.

3. L'Autorità Marittima è esente al pagamento delle tariffe di cui al punto 1, 2 e 3 del presente articolo.

## ART. 18 - VENDITA DELLE IMBARCAZIONI

1. La vendita totale a terzi delle unità non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intenda più occuparlo, salvo quanto qui regolamentato.

2. Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente (singolo o più persone, o società o ente in genere) avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione debitamente documentata a A.M.A. e previo pagamento della Tariffa di Istruttoria per subingresso. La proprietà del natante/imbarcazione non trasferisce la titolarità del posto barca.

3. Il trasferimento della titolarità del posto barca a seguito di cessione di carati sarà possibile solo a condizione che siano trascorsi almeno due anni di proprietà ininterrotta sulla medesima



unità assegnata, qualora l'acquirente ne ottenga la proprietà esclusiva provvedendo all'acquisto dei residui 12 carati. L'acquirente, su istanza del venditore, previa comunicazione debitamente documentata a A.M.A. e pagamento della tariffa di volturazione, avrà quindi diritto all'intestazione quale assegnatario del posto di ormeggio.

**4.** Il nuovo assegnatario potrà sostituire l'imbarcazione/natante nel rispetto delle dimensioni del posto di ormeggio, ai sensi dell'art. 13 comma 2.

**5.** Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintantoché almeno 12 (dodici) carati dell'unità rimangono di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma 3.

**6.** Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte; in tal caso gli eredi o legatari subentreranno nell'assegnazione dell'ormeggio, presentando apposita istanza ad A.M.A. entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso.

## **ART. 19 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO AD UNITÀ DA PESCA PROFESSIONISTI**

**1.** L'assegnazione di nuovi posti di ormeggio ad unità da pesca professionisti, muniti di regolare licenza, viene concessa – a seguito di apposita istanza da rivolgere all'A.M.A. – compatibilmente con la disponibilità di tali posti.

**2.** Pena la inammissibilità, l'istanza di assegnazione dovrà essere corredata dalla copia della licenza di navigazione, del ruolino dell'equipaggio e della licenza di pesca in corso di validità.

**3.** Ai fini di massima tutela di tutti gli utenti portuali, all'istanza di assegnazione dovrà essere allegata altresì idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che copra i danni eventualmente cagionati durante l'ormeggio, l'ingresso o l'uscita in porto dell'unità. La polizza dovrà essere rinnovata e mantenuta valida per l'intera durata dell'ormeggio.

**4.** L'istanza potrà essere presentata da singolo pescatore professionista o da cooperativa (o altro ente analogo a struttura associativa) di pescatori professionisti. Qualora la domanda sia presentata da cooperativa (o altro ente analogo), questa potrà indicare quale affidatario del posto barca esclusivamente pescatore professionista debitamente autorizzato e munito della documentazione di cui ai commi 2 e 3, che dovrà essere allegata.

**5.** Qualora il posto barca sia direttamente assegnato a singolo pescatore professionista, in caso di decesso di quest'ultimo gli eredi o i legatari avranno facoltà di subentrare qualora presentino, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata l'istanza con la relativa documentazione, il posto barca potrà essere assegnato a terzi, con conseguente obbligo dell'erede o legatario dell'unità interessata di rimuovere immediatamente quest'ultima, corrispondendo il canone per il periodo di occupazione a partire dalla data del decesso dell'assegnatario, con applicazione della rilevante tipologia di tariffa, diversa – qualora egli non sia intestatario di valida licenza per pescatore professionista – da quella riservata a questi ultimi.

**6.** Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione sia stata presentata da cooperativa (o altro ente analogo) di pescatori professionisti, e il socio da questa indicato quale affidatario deceda, gli eredi o i legatari di questo potranno subentrare nel posto barca nei termini e con le modalità di cui al comma 5. In caso di mancato subentro dell'erede o del legatario, la cooperativa (o altro ente analogo) dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 5 (o dalla data antecedente in cui l'erede o il legatario abbia manifestato la rinuncia), il



nuovo socio affidatario o, nell'ipotesi di omessa comunicazione di nuovo affidatario, provvedere essa stessa direttamente a corrispondere il canone relativo al posto barca di cui si tratta.

7. Ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie e del decoro generale dell'area portuale, è fatto obbligo ai pescatori professionisti titolari di posti barca di mantenere e far mantenere pulita e ordinata l'area di banchina prossima all'ormeggio delle rispettive unità. Il materiale depositato in banchina dovrà essere ridotto al minimo indispensabile (*i.e.*, agli attrezzi da pesca di uso quotidiano), e necessariamente stipato in appositi contenitori, senza intralciare la libera circolazione. Gli attrezzi da pesca fissi utilizzati in porto dovranno essere conformi ai requisiti di marchiatura e identificazione richiesti, a seconda della tipologia di attrezzo, dal Regolamento (UE) n. 404/2011 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di permettere l'individuazione dell'unità cui appartengono.

## ART. 20 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO TEMPORANEI A OPERATORI PORTUALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definiti operatori portuali:

- a) cantieri navali;
- b) officine di riparazione;
- c) rivenditori/ concessionari di mezzi navali;
- d) mezzi che operano per conto del Comune di Andora.

2. Salvo i casi di comprovata impossibilità a provvedere da parte dell'A.M.A., ai soggetti di cui sopra potrà essere concesso, dietro istanza da presentare all'A.M.A. stessa, un singolo posto di ormeggio con l'applicazione di una apposita tariffa, per la permanenza massima di 15 (quindici) giorni all'anno solare per singola imbarcazione. Tale permanenza potrà essere prorogata di 7 (sette) giorni rinnovabili anche in periodi diversi nel periodo di alta stagione, e di 14 (quattordici) giorni rinnovabili nel periodo di media e bassa stagione, per accertate necessità, previa presentazione di apposita documentata istanza all'A.M.A.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1 potranno usufruire della sopraccitata assegnazione solo per quelle operazione connesse con la propria attività e compatibili con questo regolamento (esempio: riparazioni meccaniche e cantieristiche, allestimenti, operazioni necessarie a rendere idonee alla navigazione le unità da diporto in corso di vendita munite di targa temporanea ecc.).

4. L'assegnazione dei predetti posti di ormeggio dovrà essere registrata sull'apposito registro dal quale si evinca il tipo di unità, la durata della sosta e la tipologia di lavorazioni.

5. Gli ormeggi relativi ai commi 2, 3 e 4 verranno assegnati esclusivamente in caso di disponibilità di posti in transito, fermo restando il rispetto degli obblighi della disciplina dei transiti stessi.

6. Gli ormeggi relativi ai commi 1 lettera d) verranno assegnati gratuitamente o non, direttamente dal Comune e comunicati direttamente all'A.M.A. per gli adempimenti di competenza.

7. Gli ormeggi relativi ai commi 1 lettera a) e c) verranno assegnati con l'applicazione di una apposita tariffa, da definirsi annualmente con delibera di Giunta Comunale, in caso di disponibilità di posti in transito, fermo restando il rispetto degli obblighi della disciplina dei transiti stessi, anche in occasione di manifestazioni collegate alla nautica, organizzate dagli operatori, con l'obiettivo di aumentare l'affluenza di turisti e di presenze nel porto turistico andorese.

## ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO EX ART. 49-NONIES D. LGS. N. 171/2005

1. Sono posti di ormeggio destinati alle unità in transito ai sensi e per gli effetti dell'art. 49-*nonies* del D. Lgs. n. 171/2005 quelli appositamente individuati nel Piano degli Ormeggi.

2. Resta fermo che gli ormeggi annuali lasciati provvisoriamente liberi dagli assegnatari possono essere temporaneamente utilizzati ad altri fini, in conformità agli usi marittimi.

3. Previa disponibilità logistica, chiunque intenda usufruire di un posto di ormeggio al transito a norma del citato art. 49-*nonies* del D. Lgs. n. 171/2005, prima di fare ingresso nell'area portuale è tenuto a contattare, tramite VHF canale 9, l'Ufficio Porto e registrarsi personalmente al momento dell'arrivo, con documenti personali e dell'imbarcazione, presso l'Ufficio Porto stesso oppure presso gli ormeggiatori durante la chiusura di tale Ufficio. A tal fine l'interessato dovrà debitamente compilare un'apposita scheda tecnica per la raccolta dei dati, chesaranno resi disponibili all'Autorità Marittima e dovranno contenere: a) complete generalità dell'utente con recapito telefonico per eventuali emergenze; b) estremi del documento di riconoscimento dell'utente medesimo; c) dati identificativi dell'unità in transito; d) estremi della polizza di assicurazione di tale unità. .

4. Il concessionario dovrà permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore del porto. Trascorsa la durata massima innanzi indicata, la sosta potrà essere prolungata soltanto in caso di disponibilità di almeno un altro accosto per il transito ed esclusivamente fino a quando perduri tale disponibilità; ove successivamente si manifesti l'esigenza di utilizzazione dell'accosto per altro transito, quello di più risalente occupazione dovrà essere immediatamente liberato dall'unità occupante.

5. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'8 (otto) per cento dei posti barca disponibili, in conformità al piano degli ormeggi il quale individua – nell'ambito dei posti totali del porto – i posti disponibili da riservare, nella suddetta misura, agli accosti in transito. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca riservati al transito è individuato a norma dell'art. 49-*nonies* comma 2 del D. Lgs. n. 171/2005.

6. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili, come individuati nel piano degli ormeggi. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è individuato a norma dell'art. 49-*nonies* comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005..

7. Per la finalità di cui al precedente comma è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a

terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.

**8.** La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 5, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

**9.** Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

**10.** Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 5 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

**11.** Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 4 e 5 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

**12.** In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

**13.** In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

**14.** Le tariffe per il servizio di ormeggio "in transito", determinate con apposito provvedimento dal Comune di Andora, saranno rese pubbliche mediante affissione in apposite bacheche all'interno dell'approdo, nonché pubblicate sul sito internet del Soggetto gestore.

**15.** Qualora, in assenza di unità in transito, i relativi accosti siano temporaneamente occupati per altri scopi, questi ultimi dovranno immediatamente essere resi liberi e disponibili nel caso in cui si dovessero presentare, nei limiti numerici di cui al presente articolo, esigenze di transito.

## **ART. 22 - NUMERAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO**

**1.** L' A.M.A. dovrà predisporre e mantenere la numerazione dei posti di ormeggio.

## **ART. 23 – POSTI IN SECCA PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO/LOCAZIONE**

**1.** È individuata l'area per la sosta in secca di piccoli natanti su carrelli destinati al noleggio/locazione, presso la zona posta a Sud delle cale lungo la banchina 11 Ovest (m.23,90 x 12).

2. L'A.M.A., compatibilmente con la disponibilità degli spazi e tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei proprietari/locatari dei natanti, assegna uno spazio a terra per il periodo indivisibile 15-6 15-9 per l'attività di noleggio/locazione.

3. I richiedenti che intendono effettuare l'attività di noleggio/locazione all'atto dell'istanza dovranno produrre ad A.M.A. la documentazione attestante la regolarità delle comunicazioni di inizio attività presentata presso l'Autorità Marittima competente. In mancanza di tale autorizzazione o in caso di revoca della stessa, l'unità non avrà titolo per permanere in tale zona e dovrà essere rimossa, senza diritto al rimborso per il periodo non goduto.

## ART. 24 – SOSTA DELLE MOTO D'ACQUA

1. La sosta delle moto d'acqua all'interno del porto potrà avvenire in regime di transito o temporaneo.

2. I posti per le moto d'acqua potranno essere dotati di apposita piattaforma. In mancanza di posti nella piattaforma, potranno essere utilizzati ormeggi diversi, identificati dal gestore del porto. Esse non dovranno essere depositate, sia in ore diurne che notturne, al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate.

3. La sosta e l'uso delle moto d'acqua all'interno dello specchio acqueo portuale dovranno essere effettuati secondo le misure di sicurezza di navigazione previste dall'Autorità Marittima, e subordinatamente al possesso di patente nautica.

4. Come per le altre unità, è vietato depositare carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti delle moto d'acqua se non presso le apposite strutture ad essi dedicate.

5. È vietato altresì, come per le altre unità, eseguire sulle moto d'acqua lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti

6. Il varo o alaggio dovrà avvenire esclusivamente dalle apposite strutture.

7. Si applicano alle moto d'acqua le ulteriori norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

## ART. 25 - NORME DI COMPORTAMENTO E SERVIZIO ASSISTENZA IN PORTO

1. Durante l'orario di servizio i marinai di banchina dell'A.M.A. sono dotati di apparecchio ricetrasmittente VHF portatile, sintonizzato in ascolto sul canale 9. Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l'ormeggio o disormeggio devono contattare i marinai di banchina direttamente sul canale 9 VHF prima dell'inizio delle manovre stesse.

2. Ai marinai è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata o uscita dal posto barca.

3. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i marinai sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

4. L'A.M.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi di proprietà dell'utente (fatta eccezione per la rottura delle catene di cui al precedente punto o di bitte, anelli di ormeggio o catenarie in banchina) o da un non corretto ormeggio dell'unità.

**5.** L'A.M.A. non è responsabile altresì: a) di eventuali danni a persone e/o cose di qualsiasi genere presenti nelle acque o nelle strutture portuali e causati da condizioni meteomarine, catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici, scioperi, incendi, indisponibilità dei luoghi e cause di forza maggiore o caso fortuito; b) di eventuali danneggiamenti o furti di qualsiasi genere aventi ad oggetto le unità ormeggiate e/o ogni altro bene presente nella struttura portuale, inclusi danneggiamenti o furti verificatisi a bordo di tali unità o dei veicoli in sosta o all'interno delle unità immobiliari gestite da A.M.A., che siano ascrivibili a dolo o colpa di altri utenti e/o a terzi anche ignoti e/o ad animali anche non di proprietà di alcuno.

**6.** Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e webcam a tutela degli utenti e delle infrastrutture.

**7.** Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza.

**8.** Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata a regola d'arte con cime di idonea dimensione (mm 12 per natanti da 5 a 7 metri ft; mm da 14 a 16 per imbarcazioni da 7 a 9 metri ft; mm da 18 a 24 per imbarcazioni oltre i 9 metri ft); tutte le unità dovranno provvedere alla messa in opera di due molle di idoneo diametro, atte ad ammortizzarne il tiro, con by-pass di sicurezza in catena ed avere in opera almeno tre parabordi su entrambi i lati, di diametro non inferiore a cm 15 per natanti da 5 a 7 metri ft; da cm 20 per natanti o imbarcazioni da metri 7 a mt 9 ft; 4 parabordi su entrambi i lati da cm 25 per imbarcazione oltre i 9 metri ft. In caso di carenza o di mancato tempestivo intervento da parte dell'assegnatario, l'A.M.A. provvederà ad avvisare l'Autorità Marittima.

**9.** Gli utenti che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta all'Ufficio Porto, che vi provvederà con proprio personale e mezzi qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio di traino sono a carico del richiedente secondo apposita tariffa stabilita annualmente. Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, i costi relativi verranno addebitati totalmente all'utente.

**10.** Nel caso risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro il termine ritenuto possibile. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà l'A.M.A. con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario. L'A.M.A. rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

**11.** Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore. È vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti etc). È altresì vietato effettuare rifornimenti di carburante al di fuori dell'idonea area opportunamente attrezzata.

**12.** Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

**13.** Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso tutte le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma regolarmente raccolte e/o depositate a bordo delle unità. All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'acqua nei casi di avarie, di disfunzioni dell'impianto e nei periodi di particolare siccità e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata

**14.** Al fine di prevenire incidenti è assolutamente vietato approntare linee elettriche volanti e lasciare incustoditi cavi inseriti nelle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, anche ad interruttore spento. La fornitura di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle prese previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa da quello previsto verrà perseguito; In caso di non rispetto da parte degli utenti di tali regole, nell'ottica di prevenzione incendi, gli ormeggiatori saranno abilitati a staccare i cavi incustoditi dalle colonnine di erogazione dell'energia elettrica. E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine ed alle protezioni. All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezze degli impianti e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata

**15.** Tutte le unità ormeggiate nel Porto di Andora devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto. L'Ufficio Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

**16.** Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale della Direzione del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, a cui sarà addebitato altresì l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

**17.** È vietato manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica nonché far correre tubi e cavi lungo le banchine e pontili.

**18.** È vietato installare qualsiasi tipo di oggetto (passerelle, scalette, gradini ecc.) sulle banchine / pontili. Per ragioni di sicurezza manifestate dall'utente, connesse alla salita e alla discesa dall'unità, ferme le competenze dell'Autorità Marittima, può essere autorizzato dal gestore del porto il posizionamento provvisorio di tali oggetti, purché facilmente amovibili e di dimensioni contenute, e a condizione che non ingombrino la banchina/il pontile, non costituiscano pericolo per le persone e intralcio al libero transito e siano posizionate senza in alcun modo danneggiare e forare le strutture portuali esistenti.

**19.** È assolutamente vietato la balneazione, le immersioni subacquee e la pesca di ogni tipo all'interno dell'area portuale. L'Utente per ogni problema deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificamente autorizzato e abilitato.

**20.** All'interno dell'area portuale gli animali dovranno essere tenuti sotto controllo, e dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano arrecare molestia o disagio agli utenti (es: i cani vanno tenuti al guinzaglio) e sporcare gli spazi comuni.

## **CAPO V –**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE ED AL TRAFFICO MARITTIMO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE**



## ART. 26 – LIMITI DI VELOCITÀ

1. La velocità delle unità nell'ambito portuale di Andora è disciplinata dalle vigenti ordinanze della competente Autorità Marittima,.

## ART. 27 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

1. La sicurezza della navigazione all'interno dell'ambito portuale è disciplinata dal Regolamento di Sicurezza del Porto di Andora approvato con Ordinanza della competente Autorità Marittima.

## ART. 28 – ORMEGGI

1. Tutte le unità dovranno essere ormeggiate in andana (di poppa, perpendicolari alla banchina/pontile) come previsto dall'art. 67 del Reg. C.N.

2. È facoltà dell'A.M.A., per motivi urgenti di sicurezza, cambiare in qualsiasi momento il posto di ormeggio delle unità; in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con proprio equipaggio.

3. Nel caso in cui l'unità sia sprovvista di equipaggio e/o il proprietario si trovi nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà l'A.M.A. con proprio personale abilitato a rischio del proprietario.

4. Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte come da art. 26 comma 8.

5. Le molle, i grilli, le cime di ormeggio e i parabordi devono essere mantenuti, a cura e spese degli utenti sempre in perfetto stato.

6. Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell'ancora, se non in caso di immediata e certa urgenza.

7. L'A.M.A. ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e controllare periodicamente, le proprie sistemazioni di ormeggio (catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili galleggianti, e gli altri arredi della banchina). L'A.M.A. fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento, una catena per ogni unità per l'ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario. Gli utenti che desiderano un secondo ormeggio di prora su catena devono farne richiesta all'Ufficio Porto. La fornitura del secondo ormeggio di prora è a carico del richiedente, la posa in opera dello stesso verrà fatturata secondo apposita tariffa stabilita annualmente. È consigliabile il secondo ormeggio di prora per le imbarcazioni della categoria "D" e "E". L'A.M.A. non risponde dei danni cagionati dalle avverse condizioni meteo marine alle attrezzature di attracco e non, alle unità ormeggiate, catenarie, grilli, pendini, alle persone ed alle cose in genere in tutta l'area portuale, sia in mare che in secca. Si precisa che sono in ogni caso esclusi reclami per danni conseguenti all'azione del vento oltre "forza sei" della Scala Beaufort, come da rilevazioni strumentali locali.

## ART. 29 – SMALTIMENTO RIFIUTI E NORME ANTINQUINAMENTO

1. Nell'intera area portuale, sia in acqua che sulle banchine, sui moli e sui pontili, è fatto divieto a chiunque di gettare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nonché di svuotare acque di sentina e acque reflue e scaricare rifiuti di qualsiasi natura.



2. È vietato l'ingombro, anche temporaneo, delle banchine, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.

3. È fatto divieto a chiunque acceda nell'area portuale di effettuare il lavaggio di auto e/o moto. È fatto altresì divieto a chiunque di procedere alle operazioni di igiene personale sui pontili e sulle banchine.

4. È fatto obbligo a chiunque gettasse in mare, anche accidentalmente, rifiuti di qualsiasi genere, di provvedere, ove del caso avvalendosi di ditte specializzate, al loro recupero per il successivo smaltimento, provvedendo alla bonifica della zona.

5. I rifiuti solidi devono essere sistemati dagli utenti in idonei sacchetti ben chiusi e introdotti nei cassonetti di raccolta posizionati in porto,, mentre per lo smaltimento dei rifiuti liquidi dovranno essere utilizzate le apposite installazioni.

6. Per le esigenze personali dovranno essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo. Resta ferma che l'accesso ai servizi igienici riservati presenti negli appositi locali dell'area portuale è limitato ai titolari di posto barca muniti dell'apposita scheda magnetica e ai loro ospiti.

7. I rifiuti speciali (oli esausti, filtri, batterie, etc) dovranno essere depositati negli appositi contenitori; gli stessi sono accentrati presso un unico punto di raccolta (deposito temporaneo non sottoposto a procedure di autorizzazione), il cui gestore è A.M.A. che dovrà farsi carico di:

- a) provvedere alla custodia dell'area e dei contenitori, garantendo il ritiro da parte dei consorzi obbligatori o ditte autorizzate ai sensi normativa vigente;
- b) consegnare a chi effettua il conferimento un modulo per l'annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto conferito e per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze; pubblicizzare adeguatamente presso l'impianto la possibilità di utilizzare lo stesso;
- c) distribuire materiale informativo o evidenziare mediante adeguati avvisi l'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

8. Gli utenti del porto sono tenuti a collaborare con A.M.A. in relazione alle misure procedurali da essa intraprese al fine di garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale e della qualità per la definizione, il controllo e il miglioramento delle *performances* di servizio ed ambientali. A tal fine, atteso il percorso di certificazione ambientale intrapreso, essi sono tenuti a prendere visione del Piano Antinquinamento predisposto da A.M.A., osservandone le indicazioni comportamentali, e invitati a prendere visione e a rispettare i principi della Politica di Qualità sottoscritta dalla stessa A.M.A., in funzione del perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 O.N.U. per lo sviluppo sostenibile.

9. Resta ferma l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti, anche speciali, nonché le apposite Ordinanze emanate in materia dalla competente Autorità Marittima.

## ART. 30 – DIVIETI

1. A cura dell'Autorità Marittima.

2. Qualsiasi attività pericolosa o contraria al presente regolamento verrà segnalata all'Autorità Marittima per gli opportuni provvedimenti.

## **CAPO VI –**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO PORTUALE**

#### **ART. 31 – LAVORI SU UNITÀ**

1. Chiunque intenda effettuare lavori vari per conto terzi all'interno del porto, dovrà essere iscritto nei registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione, tenuti dalla Capitaneria di Porto di Savona.

2. È fatto espresso divieto di effettuare lavori di ristrutturazione, pitturazione, carteggiatura, taglio o altri lavori, non riconducibili a minimi interventi accessori, sulle unità all'ormeggio.

3. Per lavori su unità e per quanto riguarda la zona destinata a tali lavori si rimanda all'ordinanza in vigore per la zona di alaggio e varo e al regolamento per la zona denominata hobbistica.

#### **ART. 32 – RESPONSABILITÀ**

1. L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia, ambientale e di sicurezza.

## **CAPO VII –**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SCALO DI VARO E ALAGGIO**

#### **ART. 33 – MODALITÀ E LIMITI DI USO DELLO SCIVOLO**

1. Le attività di varo e alaggio, e i servizi connessi, all'interno del porto di Andora sono affidate in gestione a terzi con le modalità previste dalla legge vigente.

2. L'uso dello scivolo è riservato alle derive, ai gommoni e ai piccoli natanti presso il Porto di Andora, come meglio definiti dalla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e Albenga approvante il regolamento di sicurezza.

3. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo e all'accesso alla struttura nelle modalità di cui al punto 5 del presente articolo, i privati, gli Enti e/o le Associazioni richiedenti dovranno preventivamente sottoscrivere apposita richiesta agli uffici del porto nel normale orario di apertura al pubblico, per presa visione e accettazione del presente Regolamento e munirsi di apposito "buono" che verrà rilasciato e che dovrà essere esibito al personale che ne faccia richiesta.

4. La tariffa forfettaria è fissata annualmente dal Comune di Andora da regolarsi anticipatamente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale gratuità in caso di richiesta di patrocinio del Comune di Andora ai richiedenti.

5. Il Comune di Andora, e per esso il gestore del porto ai sensi dell'art. 45-bis Codice della Navigazione, declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso dello scivolo non conforme al presente Regolamento e per informazioni non veritiere rilasciate all'atto della richiesta.

6. L'accesso all'area portuale delle auto e/o dei carrelli che intendano usufruire dello scivolo è limitato al tempo strettamente necessario per le operazioni di alaggio e varo. La sosta dei carrelli è consentito esclusivamente agli utenti al transito. L'utilizzo dello scivolo è consentito, in presenza del personale A.M.A., previa acquisizione del "buono" di cui al punto 2 del presente articolo.

7. Ogni violazione al presente Regolamento comporterà l'immediata inibizione del servizio per il trasgressore e la segnalazione alla Delegazione di Spiaggia di Andora per i provvedimenti di competenza. Il Comune di Andora, e per esso il gestore del porto ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione, si riserva inoltre la facoltà di attuare ogni azione di rivalsa nelle sedi opportune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **CAPO VIII –**

### **DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI PER LA RICARICA DI VEICOLI E APPARECCHI ELETTRICI**

#### **ART. 34 – TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI**

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza, potranno essere installati all'interno dell'ambito portuale, a cura di A.M.A., appositi dispositivi per la ricarica di:

- a) veicoli elettrici, incluse biciclette.

#### **ART. 35 – CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI**

1. I dispositivi di cui all'art. 34 potranno essere utilizzati dagli utenti portuali che, in quanto assegnatari di posto barca (o caratisti aventi diritto all'utilizzo dello stesso a norma del presente regolamento), hanno accesso all'ambito portuale, nonché, nel rispetto delle norme sull'ingresso e la circolazione in porto, dagli utenti esterni.

2. L'uso dei dispositivi di cui all'art. 34 comma 1 lett. a) da parte di utenti esterni al porto è limitato agli orari di apertura dell'Ufficio Porto. Presso quest'ultimo Ufficio essi dovranno previamente dotarsi di apposito tagliando, conseguito il quale potranno fare ingresso in porto e sostare all'interno degli appositi stalli esclusivamente per il tempo necessario alla ricarica del veicolo, terminata la quale l'occupazione dell'area verrà ritenuta abusiva.

## **CAPO IX –**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore e si applica a far tempo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente quello approvato con delibera della C. C. del 02.05.2018 n. 14.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

## **ART. 37 – CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e l'A.M.A., è eletto quale Foro competente quello di Savona.

## **ART. 38 – RAPPORTI TRA REGOLAMENTO E CONTRATTI**

1. Il presente testo del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora” è da considerarsi parte integrante di ogni contratto stipulato con l'Ufficio Porto di A.M.A.